



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione
giudiziale -
Procedimento
unitario -
Reclamo
Ud. 24/2/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15845/2023 R.G. proposto da

P3 S.r.l.s. e Cristina [redacted] elettivamente domiciliate
all'indicato indirizzo PEC dell'avv. [redacted]

[redacted]
[redacted]

- ricorrenti -

contro

Liquidazione giudiziale della P3 S.r.l.s., elettivamente
domiciliate all'indicato indirizzo PEC dell'avv. [redacted] [redacted]
che la rappresenta e difende

- controricorrente -

contro

**Boban STEFANOSKY e Procura generale presso la Corte
d'Appello di Torino**

- intimati -



avverso la sentenza n. 557/2023 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 7.6.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Asti dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di P3 S.r.l.s., su istanza del creditore Boban Stefanoski, all'esito del procedimento attivato e svoltosi ai sensi dell'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019).

P3 S.r.l.s., in persona della legale rappresentante Cristina [REDACTED] propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando la sussistenza di debiti scaduti superiori all'importo di € 30.000 (art. 49, comma 5, c.c.i.i.) e anche il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della società.

La Corte d'Appello di Torino rigettò il reclamo e condannò in solido P3 S.r.l.s. e Cristina [REDACTED] alla rifusione delle spese legali in favore del creditore Boban Stefanoski e della procedura concorsuale.

Contro la sentenza della corte territoriale P3 S.r.l.s. e Cristina [REDACTED] hanno presentato ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La liquidazione giudiziale, in persona della curatrice, si è difesa con controricorso, mentre Boban Stefanoski è rimasto intimato.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 c.p.c., 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 266/2002, 1, comma 1175, legge n. 296/2006, art. 4 D.m. 24 ottobre 2007, 49, comma 5, c.c.i.i., a mente dell'art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, al fine di accertare il presunto superamento del limite di debiti scaduti e non pagati per € 30.000 ex art. 49, comma 5, c.c.i.i. al momento della dichiarazione dell'apertura della liquidazione in data 24.2.2023, desume tale superamento dall'esistenza di presunti debiti previdenziali, errando nel non tenere conto della presenza di un Durc positivo datato 27.12.2022 e con scadenza al 26.4.2023».

2. Il secondo motivo censura «omessa valutazione di un fatto decisivo a mente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nella mancata valutazione della circostanza che il Durc positivo di P3 S.r.l.s. è stato emesso in data successiva alla comunicazione dell'Inps nell'ambito dell'istruttoria ex art. 49 c.c.i.i., con tale fatto storico che è risultato decisivo ai fini dell'erronea esclusione del requisito ex art. 49, comma 5, c.c.i.i.».

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi sono volti a prospettare la violazione della disposizione di legge in forza della quale «Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila» (art. 49, comma 5, c.c.i.i.). In particolare, poiché la corte d'appello, per escludere tale impedimento all'apertura della liquidazione giudiziale, ha valorizzato la presenza di debiti fiscali e previdenziali, le ricorrenti ribadiscono che per i debiti fiscali



erano state presentate domande di rateazione e di definizione agevolata, mentre la sussistenza dei debiti previdenziali sarebbe stata negata dal rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) depositato in sede di reclamo.

Il primo motivo di ricorso evidenzia il valore probatorio del DURC, al quale ritiene debba essere attribuita fede legale fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Il secondo motivo contesta al giudice del merito di non avere esaminato il fatto che il DURC aveva data successiva a quella delle comunicazioni degli enti previdenziali acquisite dalla cancelleria ai sensi dell'art. 42 c.c.i.i. e sulla scorta delle quali la corte territoriale ha ritenuto sussistenti debiti previdenziali non rateizzati per € 34.787,16.

4. I due motivi sono inammissibili, perché non sono idonei ad inficiare l'accertamento della sussistenza di debiti scaduti di importo complessivamente ben superiore a € 30.000.

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, la presenza, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, di debiti fiscali per oltre € 170.000, che è confermata nello stesso ricorso, salvo precisare che per quei debiti erano «state presentate delle domande di rateazione e di definizione agevolata».

Ebbene, deve essere qui ribadito il condivisibile principio – espresso con riferimento alla corrispondente disposizione dell'art. 15, comma 9, legge fall. – secondo cui *«la sussistenza del presupposto in esame [id est: ammontare dei debiti scaduti alla data di apertura della procedura] non è esclusa dall'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la*



quale, come si evince dal principio generale previsto dall'art. 1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senza alcuna novazione né del titolo né dell'oggetto dell'obbligazione, la mera possibilità, attraverso l'apposizione di nuovi termini di adempimento della stessa, di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico (con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò, pertanto, non esclude che detta somma, nella misura originariamente iscritta a ruolo, si configuri, ai fini previsti dall'art. 15, comma 9, cit., quale debito "scaduto e non pagato" (come confermato anche dal potere, che l'Agenzia conserva, di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo» (Cass. n. 4201/2025, che cita, a sua volta, quale precedente conforme, Cass. n. 28341/2023).

Pertanto, è addirittura superfluo osservare che, nel ricorso, si fa riferimento ad una mera domanda di rateizzazione e di definizione agevolata, perché nemmeno l'accoglimento di quella domanda da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione comporterebbe l'esclusione dei debiti erariali dal computo dei debiti scaduti ai fini dell'art. 49, comma 5, c.c.i.i.

5. Il terzo motivo di ricorso prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 c.p.c., 2, commi 1 e 1-bis d.l. n. 266/2002, 1, comma 1175, legge n. 296/2006, art. 4 D.m. 24 ottobre 2007, art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i., a mente dell'art. 360, n. 3, c.p.c. nella parte in cui non viene data rilevanza alla [riduzione] dei debiti nei confronti dei debitori privati ed ai pagamenti da parte dell'Acì al fine di dimostrare l'insussistenza dello stato di insolvenza».



Il motivo è volto a contestare l'accertamento dello stato di insolvenza, mettendo in evidenza, in particolare, la notevole riduzione dei debiti verso creditori privati nel corso dell'ultimo anno e, ancora una volta, la rilevanza probatoria del DURC, al fine di dimostrare l'assenza di debiti verso gli enti previdenziali.

6. Anche questo motivo è inammissibile, perché non si confronta con gli aspetti più significativi della motivazione della sentenza in punto accertamento dello stato di insolvenza.

Per quanto riguarda i dati di bilancio, nella sentenza impugnata, oltre a sminuire l'importanza della riduzione dei debiti verso i creditori privati, si osserva che, comunque, l'indebitamento complessivo nell'ultimo anno era aumentato e, soprattutto, si valorizzano alcuni tra i più classici e appropriati indici di insolvenza: «- la società è stata destinataria di numerosi decreti ingiuntivi richiesti da fornitori nel periodo tra il 2017 (prima dello scoppio della pandemia da Covid 19) e il 2022 ...; - sono stati tentati senza esito utile pignoramenti presso quelle che apparivano essere, dal registro delle imprese, le sedi legale e operativa; ... i crediti dilazionati sono di importo contenuto, così come i crediti in sofferenza, diversi da quelli verso l'Erario ...; Boban Stefanowsky (così come almeno un altro ex dipendente, da quanto emerge dalle insinuazioni al passivo), ha dovuto ricorrere all'Autorità giudiziaria per ottenere il pagamento delle retribuzioni e, pur essendo il suo credito ... di importo non significativamente elevato, la società datrice di lavoro nulla ha pagato ...».

Su questo elenco pregnante di «inadempimenti» e «altri fatti esteriori» con cui tipicamente si manifesta lo stato di insolvenza (art. 2, lett. *b*, c.c.i.i.) nulla si contesta nel ricorso,



che prende in considerazione soltanto alcuni aspetti marginali della motivazione della sentenza impugnata.

7. Il quarto motivo di ricorso è presentato da Cristina [REDACTED] nel proprio personale interesse, in quanto censura la condanna alle spese laddove pronunciata anche nei suoi confronti, ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 15, c.c.i.i., 88, 94 e 96, comma 2, c.p.c., art 12 prel. c.c., a mente dell'art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la sentenza condannato l'amministratore per asserita colpa grave, benché l'art. 51, comma 15, c.c.i.i. preveda la condanna del predetto solo in caso di mala fede».

8. Il motivo è fondato.

Per motivare la condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata anche nei confronti della legale rappresentante di P3 S.r.l.s., la Corte d'Appello di Torino ha innanzitutto ritenuto insussistente il presupposto della «mala fede» richiesto per l'applicazione l'art. 51, comma 15, c.c.i.i.; ha quindi tuttavia applicato la previsione dell'art. 94 c.p.c., attribuendo alla legale rappresentante un profilo di «colpa», per avere « operato senza la normale prudenza nella proposizione del reclamo manifestamente infondato».

L'errore in diritto denunciato dalla ricorrente, e in cui è effettivamente incorsa la corte territoriale, consiste nell'aver ritenuto applicabile la norma generale dell'art. 94 c.p.c. nonostante la possibilità di estendere la condanna alle spese nei confronti del legale rappresentante della società sia disciplinata in modo speciale, per quanto riguarda le impugnazioni contro l'apertura della liquidazione giudiziale, dall'art. 51, comma 15, c.c.i.i. Questa disposizione (sia nel testo originario, qui



applicabile *ratione temporis*, sia in quello novellato dal d.lgs. n. 136 del 2024) fa esplicitamente salva la disciplina della «responsabilità aggravata», di cui all'art. 96 c.p.c., ma deve intendersi invece sostitutiva di quella contenuta nell'art. 94 c.p.c. («Condanna di rappresentanti o curatori»), in forza del consueto criterio interpretativo secondo cui *lex specialis derogat generali*.

Pertanto, a prescindere dalla condivisione o meno della interpretazione data nella sentenza impugnata alla disposizione contenuta nell'art. 94 c.p.c. (la quale indica, quale presupposto per la condanna del rappresentante, la sussistenza di «gravi motivi», intesi dalla corte piemontese anche quale semplice «colpa», priva di particolari requisiti di gravità), rimane decisivo l'errore nella individuazione della norma applicabile alla fattispecie. Inoltre, poiché la stessa corte d'appello ha escluso la sussistenza della «mala fede», non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito *in parte qua*, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con la cassazione del solo capo della sentenza in cui si è estesa alla legale rappresentante di P3 S.r.l.s. la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Boban Stefanowsky e della Liquidazione giudiziale P3 s.r.l.s.

9. La decisione a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sul quarto motivo è dunque assunta in base al seguente principio di diritto: «*Nelle impugnazioni disciplinate dall'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la condanna in solido del legale rappresentante della società che ha conferito la procura alle liti al pagamento delle spese legali in favore delle parti vittoriose deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata "mala fede", ai sensi della speciale disposizione*



contenuta nel comma 15 del predetto art. 51, restando conseguentemente esclusa l'applicabilità della diversa disposizione generale contenuta nell'art. 94 c.p.c., incentrata sulla riscontrata sussistenza di "gravi motivi"».

10. La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso e, in accoglimento del quarto motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo di condanna di Cristina [redacted] al rimborso delle spese di lite in favore di Boban Stefanowsky e della Liquidazione giudiziale P3 S.r.l.s.;

dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.2.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

